



**CIRCOLARE N. 28  
2013/2014  
DEL 6 DICEMBRE 2013**

**Lega Italiana Calcio Professionistico**

Alle Società  
di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione  
della Lega Italiana Calcio Professionistico  
LORO SEDI

***Circolare n. 16 – 2013 dell’Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C.***

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 16 – 2013 elaborata dall’Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo – Decreto del Ministero dell’Economia 6 novembre 2013”.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE  
(Rag. Mario Macalli)**

14 novembre 2013

prot. n. 11.551

**UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

**Circolare n.16 - 2013**

Oggetto: Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo – Decreto del Ministero dell'Economia 6 novembre 2013 –

E' stato pubblicato nella G.U. n. 262 dell'8 novembre u.s. il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che ha disposto le modalità ed i requisiti per richiedere ed ottenere la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate mensili delle somme iscritte a ruolo, così come previsto dall'art. 19 del DPR 29 settembre 1972, n. 602, modificato dall'art. 52, commi 1, 2, e 3 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98. Pertanto, è già possibile procedere a richiedere formalmente all'agente della riscossione (Equitalia) la maggior rateazione prevista dalla medesima legge n. 98, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti per ottenere il beneficio.

La richiesta si articola su un piano di rateazione proposto dal debitore il quale può, alternativamente, chiedere:

- a)-un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del cennato DPR n. 602;
- b)-un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-quinquies dell'art. 19 del medesimo DPR n. 602.

Può, poi, essere richiesta proroga sia del piano di rateazione ordinario sia del piano di rateazione straordinario.

In entrambi i casi, il debitore può chiedere alternativamente:

- a)-un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;

b)-un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.

Il debitore che è già titolare di un piano di rateazione ordinaria (72 rate) può presentare domanda per prolungarlo fino a 120 rate.

La comprovata e grave situazione di difficoltà indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata da produrre all'agente della riscossione.

L'agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente le condizioni di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Queste condizioni sussistono quando, per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali, l'importo della rata è superiore al 10% del valore della produzione, rapportata su base mensile.

A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria situazione contabile aggiornata.

Per quanto riguarda i debiti non superiori ad € 50.000, il contribuente può ottenere la rateazione automaticamente senza dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica, ma sarà sufficiente una richiesta motivata che attesta la temporanea situazione di difficoltà economica del debitore.

Il debitore decade dal beneficio della maggiore rateazione in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di cui al piano di rateazione, di otto rate anche non consecutive. In tal caso, l'intero importo ancora dovuto è iscritto a ruolo ed è immediatamente riscuotibile in unica soluzione senza possibilità di rateazione.

In pendenza di rateazione l'agente della riscossione non può apporre fermi o iscrivere ipoteca e tutte le procedure esecutive in corso sono bloccate.

Si ricorda, infine, che con il D.L. n. 69 del 2013, tra l'altro, è stato stabilito il divieto di pignoramento di un immobile non di lusso né classificabile come villa (A8) o castello (A9), sempreché sia l'unico immobile posseduto e sia di residenza anagrafica del debitore (prima casa).

Inoltre, è stato posto un limite al pignoramento dei beni indispensabili all'impresa nella misura di un quinto del loro valore e, comunque, il debitore viene designato come custode dei beni in attesa dell'incanto che non può avere luogo prima di 300 giorni dal pignoramento.